



COMUNE DI CAROVIGNO

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

(deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/03/2019)

(ULTIMA MODIFICA DELIBERA C.C. N.2 DEL 05/03/2020)



INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

<i>Articolo 1 Oggetto e finalità del Regolamento</i>	5
<i>Articolo 2 Regolamenti specifici delle entrate</i>	6
<i>Articolo 3 Definizione delle entrate comunali</i>	6
<i>Articolo 4 Determinazione delle aliquote, dei canoni, dei prezzi, delle tariffe</i>	6
<i>Articolo 5 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni</i>	7

TITOLO II – GESTIONE DEI TRIBUTI

<i>Articolo 6 Soggetti responsabili delle entrate</i>	7
<i>Articolo 7 Modalità di gestione</i>	8
<i>Articolo 8 Attività di accertamento dei tributi</i>	9
<i>Articolo 9 Contenuto degli avvisi di accertamento</i>	9
<i>Articolo 10 Attività di notifica degli atti di accertamento</i>	9
<i>Articolo 11 Riscossione</i>	10
<i>Articolo 12 Sospensione e dilazione dei termini di versamento</i>	11
<i>Articolo 13 Rimessione in termini</i>	11
<i>Articolo 14 Autotutela</i>	11
<i>Articolo 15 Rimborsi</i>	12
<i>Articolo 16 Interessi</i>	12
<i>Articolo 17 Rateazioni</i>	12
<i>Articolo 18 Versamenti</i>	13
<i>Articolo 19 Compensazioni</i>	14
<i>Articolo 20 Contenzioso tributario</i>	14
<i>Articolo 21 Conciliazione giudiziale</i>	15
<i>Articolo 22 Rapporti con altri uffici</i>	15



TITOLO III – RAVVEDIMENTO OPEROSO

<u>Articolo 23 Oggetto ed ambito di applicazione</u>	16
<u>Articolo 24 Sanzioni</u>	16
<u>Articolo 25 Cause esimenti</u>	17
<u>Articolo 26 Rinvio</u>	18

TITOLO IV – RAPPORTI CON I CITTADINI

<u>Articolo 27 Informazione dei contribuenti</u>	18
<u>Articolo 28 Contenuto dei regolamenti</u>	18
<u>Articolo 29 Trasparenza e semplificazione</u>	18
<u>Articolo 30 Tutela della buona fede</u>	19

TITOLO V – DISCIPLINA DELL'INTERPELLO

<u>Articolo 31 Oggetto</u>	20
<u>Articolo 32 Presentazione dell'istanza</u>	20
<u>Articolo 33 Risposta del Comune</u>	21
<u>Articolo 34 Effetti dell'interpello</u>	21

TITOLO VI – DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

<u>Articolo 35 Disciplina generale</u>	21
<u>Articolo 36 Procedimento ad iniziativa del Comune</u>	22
<u>Articolo 37 Procedimento ad iniziativa del contribuente</u>	22
<u>Articolo 38 Perfezionamento dell'accertamento con adesione</u>	23
<u>Articolo 39 Effetti dell'accertamento con adesione</u>	23

TITOLO VII – IL RECLAMO/MEDIAZIONE

<u>Articolo 40 Finalità</u>	24
<u>Articolo 41 Ambito di applicazione</u>	24
<u>Articolo 42 Valore della controversia</u>	25
<u>Articolo 43 Forma e contenuto del reclamo mediazione</u>	26



<i>Articolo 44 Termini e modalità di presentazione</i>	27
<i>Articolo 45 Effetti della presentazione dell'istanza di mediazione</i>	27
<i>Articolo 46 Fase di trattazione</i>	28
<i>Articolo 47 Esito del procedimento</i>	29
<i>Articolo 48 Accordo di mediazione</i>	29
<i>Articolo 49 Perfezionamento dell'accordo di mediazione</i>	29
<i>Articolo 50 Sanzioni</i>	30
<i>Articolo 51 Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale</i>	30
<i>Articolo 52 Provvedimento di diniego</i>	30
<i>Articolo 53 Irregolarità nel perfezionamento della definizione</i>	30
<i>Articolo 54 Costituzione in giudizio del ricorrente</i>	31

TITOLO VIII – GESTIONE DELLE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

<i>Articolo 55 Soggetti Responsabili delle entrate extra-tributarie</i>	31
<i>Articolo 56 Accertamento delle entrate extra-tributarie</i>	31
<i>Articolo 57 Dilazione di pagamento delle entrate extra-tributarie</i>	32
<i>Articolo 58 Rimborsi delle entrate extra-tributarie</i>	32
<i>Articolo 59 Regole generali per la riscossione volontaria e coattiva</i>	33
<i>Articolo 60 Azioni cautelari ed esecutive</i>	34
<i>Articolo 61 Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione</i>	34
<i>Articolo 62 Autotutela ad iniziativa del soggetto obbligato</i>	34
<i>Articolo 63 Esercizio dell'autotutela</i>	35

TITOLO IX – CONTROLLI AGENTI CONTABILI

<i>Articolo 64 Agenti Contabili</i>	35
<i>Articolo 65 Concessione di riscossione del tributo</i>	36
<i>Articolo 66 Regole generali sul Conto delle Gestione</i>	36

TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI

<i>Articolo 67 Entrata in vigore</i>	37
--	----



TITOLO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista:
- ✓ dagli articoli 117¹ e 119² della Costituzione;
 - ✓ dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267³;
 - ✓ dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446⁴;
 - ✓ dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449⁵.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente **ed i relativi decreti attuativi della legge delega n. 23/2014**, nonché la vigente legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

3. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.

4. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le relative disposizioni legislative.

5. Il presente regolamento non si applica alle partite debitorie affidate all'agente della riscossione, fatta salva la restituzione concordata – nelle modalità e nei tempi – di specifiche partite pregresse.

6. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività di riscossione volontaria e coattiva del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza

¹ **L'articolo 117, comma 2, della Costituzione** è il seguente:

I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

² **L'articolo 119, commi 1 e 2, della Costituzione** è il seguente:

1. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio

³ **L'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267** (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) è il seguente:

"Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni."

⁴ **L'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446** (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni) è il seguente: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."*

⁵ **L'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449** (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) è il seguente:

50. Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali.

1. Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal [D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218](#), nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della [L. 23 dicembre 1996, n. 662](#), in quanto compatibili.



dei principi di equità, efficacia e trasparenza, nonché a stabilire un rapporto di collaborazione con il contribuente.

Articolo 2

Regolamenti specifici delle entrate

1. Per ciascuna tipologia di entrata il Comune può adottare uno specifico regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono da considerarsi prevalenti e derogatorie rispetto ad eventuali disposizioni contenute nei regolamenti delle singole entrate in contrasto con le stesse.
3. Per quanto non regolamentato dal Comune si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.
4. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale, in conformità dell'art.52 comma 2 del D.Lgs 15/12/97 n.446.

Articolo 3

Definizione delle entrate comunali

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall' applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art.23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime.
2. Costituiscono entrate di natura non tributaria tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.
3. Le entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento, sono di seguito elencate:
 - le entrate derivanti da IMU (ICI), TASI, TARI (TARSU, TARES);
 - le entrate derivanti dalla Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, Imposta pubblicità e DD. PP. AA;
 - le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
 - le entrate derivanti da canoni d'uso;
 - le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
 - le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
 - le entrate derivanti da sanzioni amministrative;
 - le entrate derivanti da oneri concessori;
 - le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.

Articolo 4

Determinazione delle aliquote, dei canoni, dei prezzi, delle tariffe

1. Il Consiglio Comunale delibera in ordine all'istituzione e all'ordinamento dei tributi.



2. Alla determinazione e all'adeguamento delle relative aliquote e tariffe, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge, provvede la Giunta Comunale in conformità ai criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

3. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita deliberazione entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, salvo diversa disposizione legislativa.

4. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi sono determinati con apposita delibera, in conformità dei parametri forniti dalla legge, entro i termini di approvazione del bilancio, salvo diversa disposizione legislativa.

5. Se le norme che disciplinano i singoli tributi non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al precedente comma 1 si intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti l'anno precedente.

6. In presenza di rilevanti incrementi nei costi dei servizi, rispetto a quelli preventivati in sede di formazione del bilancio, il Comune può modificare durante l'esercizio le tariffe ed i prezzi pubblici, nei limiti stabiliti dal comma 1 bis dello articolo 54 del D. lgs. 446/97.

Articolo 5

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale provvede a stabilire agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, nei regolamenti riguardanti le singole entrate, entro i limiti resi facoltativi dalla legge statale.

2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo di immediata applicazione.

3. Qualora la legge o i regolamenti prescrivono, ai fini della concessione dell'agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati e qualità personali, **salvo non sia prevista dalla legge come condizione inderogabile**, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi di legge.

4. Se successivamente richiesta dal Comune, la suddetta documentazione dovrà essere esibita nei modi e nei termini stabiliti, pena l'esclusione dell'agevolazione.

TITOLO II – GESTIONE DEI TRIBUTI

Articolo 6

Soggetti responsabili delle entrate

1. Nel caso di gestione in economia da parte del Comune, sono responsabili delle singole entrate i funzionari e gli incaricati ai quali le stesse risultano affidate attraverso il Piano Esecutivo di Gestione o il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, ai funzionari responsabili dei servizi generatori delle singole risorse di entrata. I funzionari responsabili provvedono a



porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario la documentazione comprovante l'accertamento dell'entrata.

2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.

3. In particolare il funzionario responsabile cura:

a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossione; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie; gestione degli atti di annullamento, di revoca e di sospensione derivanti dall'esercizio di autotutela da parte del Comune);

b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;

c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;

d) cura il contenzioso tributario;

e) dispone di rimborsi;

f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;

g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

4. Quando il Comune abbia affidato ai soggetti indicati dall'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, gli stessi si intendono responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

5. Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti al livello qualitativo della gestione, anche a tutela dell'interesse dei cittadini; dette clausole potranno prevedere ogni misura idonea, diretta a garantire il rispetto da parte del terzo gestore dello statuto dei diritti del contribuente, ai sensi dell'art. 17 L. 212/2000.

Articolo 7 ***Modalità di gestione***

1. Per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione delle entrate tributarie, il Comune può utilizzare, anche disgiuntamente, una delle seguenti modalità di gestione:

- in economia, autonomamente o nelle forme associate previste negli articoli da 30 a 34 del D.Lgs. n. 267 /2000,

- mediante affidamento a terzi secondo le modalità di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997.

2. L'affidamento della gestione a terzi deve essere effettuato nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali e non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

3. La forma di gestione deve essere scelta secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.



Articolo 8 ***Attività di accertamento dei tributi***

1. I soggetti di cui all'art. 6 procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all' accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

3. Entro gli stessi termini di cui al comma 2, devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

Articolo 9 ***Contenuto degli avvisi di accertamento***

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

2. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Articolo 10 ***Attività di notifica degli atti di accertamento***

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata alternativamente con una delle seguenti modalità:

- a) messo notificatore;
- b) a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno;
- c) direttamente dagli uffici comunali ovvero dai soggetti ai quali l'ente ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi tramite personale appositamente autorizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 158-160, della legge n. 296/2006⁶

⁶ L'articolo 1, commi 158-160, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) sono i seguenti:

158. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

159. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.



d) posta elettronica certificata.

2. Per la notifica degli atti di cui all'art. 5, ferme restando le disposizioni vigenti, il funzionario responsabile dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

3. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura del Comune, ed il superamento di un esame di idoneità, secondo apposito regolamento approvato dalla Giunta Comunale.

4. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del Comune, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dei soggetti di cui all'art. 6.

5. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

Articolo 11

Riscossione

1. La riscossione volontaria o ordinaria avviene secondo le modalità indicate nei regolamenti dei singoli tributi. Qualora nulla venga disposto in merito, si intendono applicabili le norme di legge.

2. Il Comune, nella scelta delle modalità di riscossione delle proprie entrate tributarie, privilegia forme che:

- a) permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
- b) velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse;
- c) assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;
- d) ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.

3. Nel caso in cui la riscossione delle entrate tributarie comunali sia affidata ad intermediari previsti da norme di legge, il Comune si attiva affinché siano perseguiti i criteri previsti al comma 1.

4. La riscossione coattiva avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. n. 602/1973 qualora affidata al concessionario della riscossione; in alternativa, la riscossione può essere effettuata direttamente dagli uffici, utilizzando le procedure di cui al R.D. n. 639/1910.

5. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

160. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.



Articolo 12 ***Sospensione e dilazione dei termini di versamento***

1. I termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:

- a) qualora si verificano situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
- b) quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento;
- c) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

2. La sospensione o la dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

Articolo 13 ***Rimessione in termini***

1. La Giunta Comunale, con proprio motivato provvedimento, può rimettere in termini i contribuenti interessati, qualora l'adempimento degli obblighi tributari, ivi compreso quello inerente il versamento dei tributi, sia stato impedito per causa di forza maggiore ovvero eventi eccezionali e imprevedibili non dipendenti o comunque riconducibili alla volontà ed alla buona fede dei contribuenti.

Articolo 14 ***Autotutela***

1. Il Comune, con provvedimento del soggetto di cui all'art. 6, può annullare o revocare totalmente o parzialmente gli atti amministrativi ritenuti illegittimi.

2. L'autotutela può essere esercitata sia spontaneamente dal Comune sia su iniziativa del soggetto obbligato.

3. Nel caso l'autotutela sia attivata su iniziativa del soggetto obbligato, la mancata risposta del Comune all'istanza di annullamento o di revoca o di sospensione dell'atto, entro 90 giorni dalla sua produzione, ha valore di silenzio rigetto.

4. Anche quando il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario è tenuto ad annullarlo quando risulti palesemente illegittimo ed in particolare qualora:

- a) vi sia una doppia imposizione;
- b) vi sia un errore di persona;
- e) i pagamenti siano stati regolarmente eseguiti;
- d) il calcolo sia errato nella determinazione delle somme dovute;
- e) sussistano i requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.



5. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.

6. L'annullamento dell'atto in pendenza di giudizio può essere effettuato previa valutazione dei seguenti fattori:

- probabilità di soccombenza dell'ente,
- importo delle spese inerenti il contenzioso,
- valore della lite.

7. In nessun caso sarà possibile emettere il provvedimento di cui al comma 1 qualora l'atto sia stato oggetto di sentenza definitiva favorevole all'ente.

Articolo 15 ***Rimborsi***

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 16 ***Interessi***

1. Il Comune applica gli interessi per le operazioni di accertamento, riscossione e rimborso di tributi utilizzando il tasso di interesse legale.

2. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, se a favore del contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 17 ***Rateazione***

1. L'ente creditore su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di (72) settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una comprovata situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.

2. Il soggetto di cui all'art. 6 può consentire, previo atto formale, la rateizzazione del debito con rate mensili di pari importo a cui sommare gli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del debito.

3. La rateizzazione può essere concessa qualora il debito complessivo nei confronti dell'Ente è pari o superiore a **100,00 € (cento euro)**, tenendo comunque conto della situazione reddituale del contribuente e secondo le seguenti modalità:



da 100,01 € a 500,00 € fino ad un massimo di 4 (quattro) rate mensili;
da 500,01 € a 800,00 € fino ad un massimo di 6 (sei) rate mensili;
da 800,01 € a 1.000,00 € fino ad un massimo di 8 (otto) rate mensili;
da 1.000,01 € a 3.000,00 € fino ad un massimo di 12 (dodici) rate mensili;
da 3.000,01 € a 6.000,00 € fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) rate mensili;
da 6.000,01€ a 10.000 € fino ad un massimo di 36 (trentasei) rate mensili;
da 10.000,01€ a 20.000,00 € fino ad un massimo di 48 (quarantotto) rate mensili;
da 20.000,01 € in poi fino ad un massimo di 72 (settantadue) rate mensili.

4. L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.

5. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1 del presente articolo, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili a condizione che non sia intervenuta decadenza.

6. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune potrà procedere ad iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

7. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nel corso del periodo di rateazione, il contribuente decade dal diritto alla rateizzazione decorsi 15 giorni dalla diffida ad adempiere formulata dall'ufficio; la decadenza dal diritto alla rateizzazione comporta che l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

8. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

9. La concessione dei pagamenti rateali, per somme dovute superiori ai 20.000,00 euro, è subordinata dalla presenza di idonea garanzia da prestare all'atto di concessione di rateizzazione.

10. Entro cinque giorni dal versamento della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.

Articolo 18 ***Versamenti***

1. Il Comune non procede ad emettere atti di imposizione il cui importo sia inferiore ad Euro 12,00.

2. Allo stesso modo, gli uffici non procederanno ad effettuare rimborsi di tributi entro l'importo di cui al comma 1.

3. I predetti limiti devono considerarsi comprensivi di eventuali sanzioni, interessi ed addizionali.



4. Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 19 *Compensazioni*

1. È ammessa la compensazione di crediti vantati dal contribuente nei confronti del Comune, nel rispetto delle norme del presente articolo, purché la tipologia di compensazione sia autorizzata dal responsabile dell'ufficio finanziario.

2. La compensazione può essere effettuata relativamente allo stesso tributo **o altro tributo e con qualsiasi credito certo, liquido ed esigibile**, con riferimento sia alla stessa annualità che ad annualità differenti.

3. Al fine di beneficiare di tale possibilità di compensazione, il contribuente deve presentare, entro il termine di scadenza per il pagamento, idonea istanza all'Ufficio che gestisce l'entrata, indicando:

- a) il credito che si intende utilizzare per la compensazione, distinguendo tra somme a titolo di imposta o tassa e somme a titolo di sanzioni o interessi;
- b) il tributo che si intende estinguere totalmente o parzialmente mediante compensazione;
- c) le annualità od i periodi dei tributi di cui alle precedenti lettere a) e b);
- d) la scadenza entro cui si effettua la compensazione, se si tratta di versamento diretto.

4. L'ufficio, verificato il diritto al rimborso, controlla l'esattezza dei calcoli effettuati nella domanda di compensazione, ne corregge gli eventuali errori ed informa il contribuente in ordine all'esito della richiesta. Il contribuente, ricevuto l'avviso di cui al precedente comma, procede alla compensazione nel caso la stessa sia richiesta per tributo soggetto a versamento diretto.

5. Ai sensi della Legge 164/2014, il Comune può fissare i criteri per l'applicazione del cosiddetto "baratto amministrativo", finalizzato alla compensazione di crediti derivanti dalle entrate di cui al presente regolamento.

6. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, e con le modalità di cui al presente articolo, può compensare sulla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e sempre che sia avanzata apposita istanza con le modalità di cui al comma 3.

7. Ove la compensazione venga effettuata dal debitore senza la preventiva autorizzazione del Comune, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari alla compensazione effettuata, fino alla concorrenza dell'importo massimo previsto dall'art. 7bis del d.lgs. 267/2000.

Articolo 20 *Contenzioso tributario*

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.



2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

3. Ai sensi dell'art. 17 bis del d.lgs. 546/1992, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Articolo 21 *Conciliazione giudiziale*

1. In presenza di ricorso presso le Commissioni Tributarie, ad esclusione della Corte di Cassazione, per tutta la durata del giudizio di merito, è possibile la conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992.

2. La conciliazione in udienza può essere proposta: a) da ciascuna delle parti entro dieci giorni liberi prima della data di trattazione, riferibile sia al primo che al secondo grado, con istanza di trattazione in pubblica udienza; b) dalla commissione in udienza la quale, sussistendo le condizioni di ammissibilità, invita le parti a conciliarsi, rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo.

In caso di raggiungimento dell'accordo e valutatane la legittimità, il Collegio redige il processo verbale nel quale vengono analiticamente indicate le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi, nonché i relativi termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme. A seguito dell'avvenuta conciliazione, la Commissione Tributaria dichiara, con sentenza, l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

3. L'accordo di conciliazione è un atto novativo e fa cessare gli effetti dei vecchi atti di accertamento.

Articolo 22 *Rapporti con altri uffici*

1. I Dirigenti e funzionari degli altri uffici comunali, nonché i soggetti gestori di servizi pubblici comunali, dovranno garantire ai soggetti di cui all'art. 6 la massima collaborazione e celerità nella fornitura di dati, atti, pareri ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria per l'espletamento delle funzioni oggetto del seguente regolamento.



TITOLO III – RAVVEDIMENTO OPEROSO

Articolo 23

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente titolo disciplina l'istituto del ravvedimento operoso che consente al contribuente di sanare il tardivo pagamento e la tardiva dichiarazione, mediante il versamento di una sanzione ridotta.

2. Il ravvedimento operoso non si applica nel caso in cui al contribuente venga notificato un avviso di accertamento del tributo da parte del Comune e non siano iniziate azioni accertatrici di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Articolo 24

Sanzioni

1. Non ottemperando al versamento entro i termini indicati, il contribuente potrà avvalersi del ravvedimento operoso applicando sull'importo dovuto le sanzioni stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi di mora calcolati al tasso legale annuo a partire dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e sino al giorno di effettivo versamento.

3. In caso di violazione dell'obbligo di versamento del tributo o di un acconto, non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, oltre agli interessi legali calcolati sul tasso di riferimento annuale, la sanzione è ridotta:

a) 0,1% del valore dell'importo da versare per ciascun giorno di ritardo se la regolarizzazione è eseguita entro 14 giorni dalla scadenza dell'imposta;

b) ad un decimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro trenta giorni dalla data della scadenza (1,5%);

c) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'emissione o dell'errore, ovvero entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso (1,67%);

d) ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo è eseguita entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione, entro un anno dall'omissione o dall'errore (3,75%);

e) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo è eseguita entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione, entro due anni dall'omissione o dall'errore (4,29%);

f) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro tre anni dalla violazione commessa (5%);

g) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro quattro anni dalla violazione commessa (6%).



4. In caso di violazione dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, oltre agli interessi legali calcolati sul tasso di riferimento annuale, la sanzione è ridotta:

a) ad un decimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita con ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di regolare adempimento (3%);

b) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita trascorsi novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza del termine di regolare adempimento (3,75%);

c) ad un sesto del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro tre anni dalla violazione commessa (5%);

d) ad un quinto del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro quattro anni dalla violazione commessa (6%).

5. Il contribuente che si avvale della facoltà del ravvedimento è tenuto ad inoltrare all'Ufficio Tributi, per ogni singola violazione regolarizzata, apposita comunicazione, con allegata copia del bollettino di versamento, nella quale devono essere indicati:

a) le generalità del contribuente ed il codice fiscale;

b) la violazione per la quale si esegue il ravvedimento e la relativa data di scadenza;

c) l'importo del tributo, della sanzione e degli interessi versati;

d) ogni altro elemento utile a consentire la corretta imputazione delle somme.

Articolo 25 ***Cause esimenti***

1. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune.

2. Non sono soggette a sanzione le violazioni di mero carattere formale che non incidano sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Sono considerate formali le violazioni che non siano atte a pregiudicare la conoscenza, da parte del Comune, della base imponibile, dei cespiti soggetti ad imposizione e dei soggetti passivi del tributo.

3. Se il pagamento del ravvedimento risulta insufficiente, la violazione si considera regolarizzata sino a concorrenza dell'importo versato.

4. Non si fa luogo ad applicazione di sanzione in caso di versamento del tributo a Comune o Concessionario incompetente. Il contribuente resta comunque obbligato alla corresponsione del tributo o degli interessi legali, ove il Comune non possa procedere a recupero diretto delle somme presso l'ente o il Concessionario che le ha percepite.

5. Su istanza di parte o d'ufficio, si procede al riversamento delle somme spettanti ad altro Comune, quando sono state erroneamente versate al Comune di Carovigno.



6. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

Articolo 26

Rinvio

1. Per tutto ciò non disciplinato dal presente titolo, resta ferma l'applicazione delle disposizioni del D.Lgs n. 472/97 così come modificate dalla L. n.190/2014 e da successive modificazioni ed integrazioni

TITOLO IV – RAPPORTI CON I CITTADINI

Articolo 27

Informazioni dei contribuenti

1. Gli uffici comunali devono assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore.

2. Gli uffici devono altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tali da consentire, aggiornamenti in tempo reale, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti.

3. Devono essere portati a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei i provvedimenti emessi da Comune inerenti l'organizzazione, le funzioni e i procedimenti in materia tributaria.

Articolo 28

Contenuto dei regolamenti

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole lettura da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.

3. Le norme regolamentari dei singoli tributi devono essere improntate a principi di semplificazione e non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano finalizzati alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto per legge.

Articolo 29

Trasparenza e semplificazione

1. Al contribuente deve essere assicurata l'effettiva conoscenza degli atti allo stesso destinati. A tal fine il Comune provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del



contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.

2. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

3. Il Comune deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a conoscenza dell'Ente dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione.

4. Il Comune assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni, e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

5. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

6. Prima di procedere all'iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione da tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il Comune deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a 30 giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerge la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Articolo 30 ***Tutela della buona fede***

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.



TITOLO V – DISCIPLINA DELL'INTERPELLO

Articolo 31

Oggetto

1. Ciascun contribuente può inoltrare al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria e non comporta interruzione o sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione.

Articolo 32

Presentazione dell'istanza

1. Il contribuente deve proporre l'interpello prima di dare attuazione al comportamento proposto dallo stesso.

2. L'istanza deve chiaramente illustrare il quesito avanzato e indicare la soluzione proposta e il conseguente comportamento che il contribuente intende porre in atto.

Essa deve contenere:

- a) i dati che identificano in modo univoco l'istante ed eventualmente il suo legale rappresentante;
- b) l'indicazione del tipo di istanza;
- c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie concreta e personale;
- d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni inerenti all'istanza e deve essere comunicata la risposta;
- g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

3. All'istanza d'interpello è allegata copia della documentazione, rilevante ai fini della risposta, non in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante ovvero del Concessionario, per quanto riguarda le entrate ad esso affidate.

4. Fatti salvi i casi di inammissibilità, quando non è possibile fornire adeguate risposte per carenza dei requisiti di cui al precedente comma 2, il contribuente è invitato alla regolarizzazione entro il termine di 30 (trenta) giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata. Se il contribuente non provvede alla regolarizzazione entro il suddetto termine, l'istanza d'interpello è dichiarata inammissibile.

5. Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, al contribuente può essere richiesto, una sola volta, di integrare la propria domanda presentando ulteriore documentazione. In tal caso il parere è reso entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La mancata presentazione della documentazione nel termine assegnato equivale a rinuncia all'istanza d'interpello.



Articolo 33 ***Risposta del Comune***

1. Il Comune inoltra risposta alle istanze di interpello entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse.
2. Qualora la risposta non venga emessa entro il termine di cui al comma 1, opera la presunzione che l'amministrazione concordi con l'interpellazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
3. Il Comune ha facoltà, una sola volta nell'ambito della stessa procedura, di sospendere il procedimento per richiedere ulteriori precisazioni o documentazione integrativa; in tal caso, i termini di cui al comma 1 ricominciano a decorrere dalla data di inoltro di quanto richiesto.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il Comune può rispondere collettivamente, attraverso una circolare cui deve essere data idonea informativa.

Articolo 34 ***Effetti dell'interpello***

1. La risposta del Comune, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
2. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se presunta ai sensi dell'art. 32, comma 2, è nullo.

TITOLO VI – DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 35 ***Disciplina generale***

1. L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.



Articolo 36 ***Procedimento ad iniziativa del Comune***

1. Il soggetto di cui all'art.6, qualora lo ritenga opportuno per evitare l'insorgenza di contenzioso, valutata l'entità della cifra dovuta, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento può inviare ai soggetti obbligati invito a presentarsi, nel quale sono indicati:

- a) la fattispecie tributaria suscettibile di accertamento,
- b) i periodi di imposta suscettibili di accertamento,
- c) gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione,
- d) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione,
- e) il nominativo del responsabile del procedimento.

2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

Articolo 37 ***Procedimento ad iniziativa del contribuente***

1. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'art. 35, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 1, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di 90 giorni.

3. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia dell'istanza.

4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.

5. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

6. Il Responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o del rappresentante nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.



Articolo 38 ***Perfezionamento dell'accertamento con adesione***

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal soggetto di cui all'art. 6.

2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro trenta giorni dalla redazione dell'atto.

4. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, secondo quanto disposto dall'art 17, comma 2, del presente Regolamento.

5. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 3. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati alla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

6. La concessione dei pagamenti rateali sopra indicati è subordinata alla presentazione di idonea prestazione di garanzia, per somme dovute superiori ai **20.000 euro**. In caso di mancato versamento anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:

- a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
- b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

7. Entro cinque giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa all'eventuale prestazione della garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

8. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al comma 3, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione dell'eventuale garanzia, previsti dai commi 4, 5 e 6.

9. In caso di tributi riscossi tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria e interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione di considera perfezionata.

Articolo 39 ***Effetti dell'accertamento con adesione***

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce l'atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione



3. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazioni.

4. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

5. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

TITOLO VII – IL RECLAMO/MEDIAZIONE

Articolo 40

Finalità

1. Il presente titolo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del DLgs n. 546/1992 come modificato dal DLgs n. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 01.01.2016 sugli atti tributari emessi dal Comune nei limiti di valore indicato dall'art. 41 del presente regolamento, che rinvia all'articolo 17 bis del DLgs n. 546/1992”.

2. L'applicazione dell'istituto del reclamo/mediazione alle controversie in ambito di fiscalità locale ha lo scopo di introdurre uno strumento in grado di incentivare la deflazione del contenzioso tributario.

3. L'istituto del reclamo/mediazione è pertanto obbligatorio e deve rappresentare una procedura volta all'esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria.

4. Obiettivo dell'istituto del reclamo è altresì il tentativo di evitare, mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, che la controversia prosegua davanti alla Commissione Tributario Provinciale.

Articolo 41

Ambito di applicazione

1. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato dall'importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.



2. Restano invece escluse dall'ambito di applicazione del reclamo-mediazione: le controversie di valore superiore a quello determinato dalla legge a tal fine, le controversie di valore indeterminabile (salvo quelle di natura catastale, concernenti il classamento degli immobili e l'attribuzione della rendita catastale), le controversie concernenti il recupero degli aiuti di Stato illegittimi, le controversie riguardanti provvedimenti di irrogazione di sanzioni accessorie (emesse ai sensi dell'art. 21, D. Lgs. n. 472/1997), le controversie in materia di ipoteca e sequestro conservativo (di cui all'art. 22, D. Lgs. n. 472/1997), le controversie relative ad atti non impugnabili e le fattispecie espressamente escluse da leggi di settore.

3. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

4. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 3. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

5. L'ente provvede all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili.

6. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

7. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

8. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

9. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 3, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

Articolo 42

Valore della controversia

1. Al fine di determinare il valore della controversia occorre fare riferimento a ciascun atto impugnato; in particolare occorre considerare l'importo del tributo contestato dal contribuente a seguito di impugnazione dell'atto.

2. L'importo di cui al precedente comma 1, deve essere assunto al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. Qualora si sia in presenza di



impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dall'ammontare di queste ultime.

3. Per le controversie aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, il valore della lite è determinato tenendo in considerazione l'importo del tributo chiesto a rimborso, al netto di accessori, prendendo a riferimento ogni singolo anno d'imposta, quando l'istanza ne contenga più di uno.

4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del reclamo/mediazione, le controversie di valore indeterminabile, ad eccezione delle liti in materia catastale, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992.

5. Quando un atto si riferisca a più tributi, il valore deve essere calcolato con riferimento al totale delle imposte che hanno formato oggetto di contestazione da parte del contribuente. Se si tratta di impugnazione cumulativa avverso una pluralità di atti, il valore della lite deve essere determinato avendo riguardo all'importo dei singoli tributi accertati nei singoli provvedimenti reclamati.

Articolo 43

Forma e contenuto del reclamo-mediazione

1. L'oggetto del reclamo deve essere indicato in maniera chiara e puntuale con l'indicazione di tutti i motivi del reclamo che il ricorrente intende sottoporre all'attenzione del giudice tributario. L'omissione di una censura nell'atto di reclamo comporterà che lo stesso non è deducibile nemmeno in sede processuale né, tanto meno, d'ufficio. Un elemento essenziale del reclamo/mediazione è l'indicazione del valore della controversia, indispensabile per stabilire l'obbligatorietà della fase di mediazione.

2. Per individuare il contenuto del reclamo, occorre fare riferimento agli elementi essenziali che devono essere presenti nel ricorso e, all'interno dello stesso, può essere inserita la motivata proposta di mediazione completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore si determinerà, quindi, con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall'importo del tributo contestato dal contribuente, al netto di interessi ed eventuali sanzioni.

3. Il reclamo/mediazione dovrà indicare:

- il Comune nei cui confronti è avviato il procedimento amministrativo, cui spetta la legittimazione in giudizio;
- il contribuente ed il suo legale rappresentante, la relativa residenza o sede legale o il domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché il codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); l'indirizzo PEC rimane una facoltà nei procedimenti nei quali il contribuente sta in giudizio personalmente, ove consentito dalla legge;
- l'atto impugnato e l'oggetto del reclamo con eventuale motivata proposta di mediazione completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa;
- i motivi del reclamo (che coincidono con quelli dell'eventuale successivo ricorso);
- copia dell'atto impugnato;
- originale o copia della documentazione che il contribuente pensa di depositare in sede di costituzione in giudizio.

La quantificazione del tributo oggetto di mediazione non potrà avvenire su base equitativa né su considerazioni meramente soggettive, ma dovrà essere adeguatamente motivata su considerazioni di fatto e/o di diritto.



4. Nell'ipotesi di controversia superiore ad euro 3.000,00 (tremila) - o di altro valore determinato dalla legge, l'istanza di mediazione di cui ai commi precedenti dovrà essere sottoscritta anche dal difensore incaricato dal contribuente.

5. Elemento essenziale del reclamo-mediazione è l'indicazione del valore della controversia, indispensabile per stabilire l'obbligatorietà della fase di mediazione.

Articolo 44

Termini e modalità di presentazione

1. Il ricorso/reclamo/mediazione può essere alternativamente presentato:

- dal contribuente che ha la capacità di stare in giudizio, sia direttamente sia a mezzo di un procuratore generale o speciale;
- dal rappresentante legale del contribuente che non ha la capacità di stare in giudizio;
- dal difensore, ove previsto dalla legge.

2. La presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione. Pertanto, dalla proposizione dell'impugnazione derivano, oltre agli effetti sostanziali e processuali del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione, e può contenere una proposta di mediazione, tesa a chiedere la rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

3. Il ricorso - reclamo deve essere notificato al Comune (parte resistente), mediante notifica con Ufficiale Giudiziario o mediante notifica a mezzo del servizio postale o deposito diretto.

4. Fatte salve diverse disposizioni di legge, il reclamo/mediazione va presentato entro il termine di decadenza di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 546/1992, ossia entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, allorché abbia oggetto un provvedimento "espresso", o, entro il termine legislativamente previsto per la prescrizione del diritto al rimborso (ovvero entro dieci anni), nel caso in cui l'impugnazione abbia ad oggetto il rifiuto tacito di restituzione di maggiori tributi, sanzioni e interessi corrisposti ex art. 19, comma 1, letto g), D. Lgs. 546/1992. In quest'ultimo caso, il meccanismo processuale non può essere attivato pena improcedibilità della domanda prima che siano decorsi novanta giorni dalla domanda di restituzione la quale, a sua volta, per costituire valida condizione dell'azione, deve essere stata depositata entro i termini e con le modalità previste dalle singole leggi di imposta ovvero, in mancanza di previsioni espresse, entro il termine di due anni decorrenti dalla data del pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione.

Articolo 45

Effetti della presentazione dell'istanza di mediazione

1. La presentazione del ricorso, che costituisce l'istanza di mediazione produce i seguenti effetti:

- a) dalla data di notifica dell'istanza si intende interrotto il termine per l'impugnazione dell'atto,
- b) apre una fase amministrativa della durata di 90 (novanta) giorni entro la quale deve svolgersi il procedimento di reclamo/mediazione,



c) sospende, per un periodo di 90 (novanta) giorni, i termini di impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.

2. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di chiamare in giudizio il Servizio Tributi, obbligandolo ad avviare una fase amministrativa, nel corso della quale le due parti sono tenute a verificare se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della controversia.

3. Il periodo di 90 (novanta) giorni in cui si svolge il procedimento di reclamo/mediazione prende avvio con la notifica del ricorso e termina con l'accordo tra le parti o con la costituzione in giudizio del ricorrente, qualora non si pervenga all'accordo.

4. La sospensione dei termini per la presentazione del ricorso, è pertanto finalizzata all'esame del reclamo e dell'eventuale proposta di mediazione, con l'obiettivo di evitare, in caso di esito positivo, che la causa sia portata a conoscenza del giudice tributario.

5. Il ricorso non è procedibile, in conformità al comma 2 dell'articolo 17-bis, pertanto la costituzione in giudizio del ricorrente può avvenire solo dopo che sia decorso il termine per lo svolgimento dell'istruttoria.

Articolo 46 *Fase di trattazione*

1. L'istanza di mediazione è esaminata dall'Ufficio di Mediazione Tributaria, quale responsabile dell'esame dei reclami / proposte di mediazione di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 in conformità alle specifiche disposizioni che disciplinano la singola entrata tributaria.

2. In via preliminare, il mediatore verifica che il ricorso/reclamo/mediazione contenga tutti gli elementi necessari ai fini della sua trattazione.

3. Accertata l'ammissibilità dell'istanza, il mediatore, anche avvalendosi degli uffici responsabili dell'istruttoria che ha condotto all'emissione dell'atto impugnato, verifica l'impossibilità di procedere all'annullamento dell'atto impugnato, ma la contestuale possibilità di procedere alla mediazione, esprimendosi sulla proposta di mediazione pervenuta e sottoponendo la, con il proprio parere, all'ufficio responsabile del tributo, ove non coincidente.

4. La valutazione si ispira ai seguenti tre criteri specifici: a) eventuale incertezza delle questioni controverse, b) grado di sostenibilità della pretesa, c) principio di economicità dell'azione amministrativa. Esso è correlato con la scarsa sostenibilità della controversia e quindi alla esigenza di ottimizzare i procedimenti, non solo sotto il profilo economico, ma anche quale impegno di non gravare il procedimento amministrativo di oneri inutili e dispendiosi realizzando una rapida ed efficiente conclusione nel rispetto dei principi di legalità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza.

5. L'Ufficio invita il contribuente al contraddittorio, senza forme particolari, essendo possibile inoltrare la convocazione al contribuente anche tramite posta elettronica ordinaria. L'invito deve contenere oltre la data, l'ora ed il luogo della convocazione, anche un chiaro e specifico riferimento alla pratica che si vuole trattare. L'audizione rimane comunque una fase eventuale ravvisandosene l'opportunità.



Articolo 47 *Esito del procedimento*

1. Possono aversi diverse ipotesi di definizione del procedimento di reclamo/mediazione:
a) "silenzio" dell'Ufficio competente a conoscere la controversia. Il silenzio si perfeziona nei novanta giorni successivi alla data di notificazione del ricorso; b) il rigetto del reclamo o della proposta di mediazione; c) accoglimento della proposta di mediazione.

Articolo 48 *Accordo di mediazione*

1. Il responsabile dell'esame dei reclami / proposte di mediazione di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 , qualora ritenga che sussistano i presupposti per la mediazione, attiva le relative procedure.

2. Nell'ipotesi di formulazione di una proposta da parte del contribuente, il responsabile, previo confronto per le vie brevi con il Funzionario Responsabile del Tributo, verifica la possibilità di accogliere tale offerta. In assenza di una specifica proposta, può elaborare una propria offerta di mediazione.

3. In alternativa a quanto previsto al precedente comma 2, il responsabile può invitare il contribuente al contraddittorio.

4. Qualora le parti pervengano ad un accordo, con accoglimento della proposta di mediazione da parte del competente ufficio comunale o con accettazione del contribuente della proposta formulata dall'ente impositore, deve essere redatto apposito verbale.

5. Il verbale, che riporta le procedure che hanno consentito alle parti di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia, deve indicare i seguenti elementi: a) le modalità con cui si è pervenuti all'accordo, b) l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione, ossia l'ammontare del tributo, degli interessi e delle sanzioni, c) le modalità di versamento degli stessi, d) le eventuali modalità di rateizzazione.

Articolo 49 *Perfezionamento dell'accordo di mediazione*

1. Il perfezionamento dell'accordo di mediazione avviene nel rispetto delle seguenti modalità:

- pagamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, dell'importo dovuto per la mediazione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata;
- in caso di rateazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi al saggio legale vigente al giorno del pagamento della prima rata, calcolati in tale data e fino alla scadenza di ciascuna rata;
- con la sottoscrizione dell'accordo stesso, se la controversia ha ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della richiesta di restituzione di somme.

2. Quando il perfezionamento della mediazione riguarda la richiesta di restituzione di somme di denaro, l'accordo costituisce il titolo per il pagamento delle somme dovute a favore del contribuente. Tale documento consente che venga data esecuzione al pagamento concordato, rappresentando titolo per l'azione esecutiva davanti al giudice ordinario.



Articolo 50 *Sanzioni*

1. A seguito del perfezionamento dell'accordo di mediazione, le sanzioni applicate ed indicate nell'atto impugnato sono ridotte nella misura del 35% (trentacinque per cento) del minimo previsto dalla legge.

Articolo 51 *Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale*

1. In caso di mancato accoglimento della mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 22, del D. Lgs. n. 546/92.

2. Qualora l'ufficio proceda all'accoglimento parziale della proposta di mediazione, il contribuente può comunque costituirsi in giudizio, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1, per avanzare pretese in ordine a quanto non concordato.

Articolo 52 *Provvedimento di diniego*

1. Nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'istanza di mediazione, l'ufficio comunica al contribuente il provvedimento di diniego, indicando le motivazioni ed evidenziando l'assenza dei presupposti, da cui è derivata l'impossibilità di procedere con l'annullamento dell'atto o per la conclusione della mediazione tributaria.

2. Il provvedimento di diniego riporta le ragioni, di fatto e di diritto, che stanno alla base della pretesa tributaria.

Articolo 53 *Irregolarità nel perfezionamento della definizione*

1. Costituiscono irregolarità nel perfezionamento della definizione le seguenti ipotesi: a) versamento dell'intera somma o della prima rata in misura inferiore a quella dovuta; b) mancato o tardivo versamento dell'intera somma dovuta o della prima rata; c) mancata prestazione della garanzia quando richiesta.

2. In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione di cui al comma 1, l'Ufficio Tributi valuta la sussistenza dell'interesse pubblico al perfezionamento della procedura di mediazione.

3. Qualora permanga l'interesse pubblico al perfezionamento della mediazione, il funzionario responsabile del tributo, invita il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, fornendo un termine perentorio di 10 (dieci) giorni per adempiere. La regolarizzazione avviene mediante: a) versamento della eventuale somma ancora dovuta e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del versamento; b) prestazione della garanzia in caso di rateizzazione (qualora richiesta); c) dichiarazione con la quale il contribuente conferma la volontà di perfezionare la mediazione.



4. Nel caso in cui non sussista l'interesse pubblico al perfezionamento della mediazione ovvero in caso di mancata regolarizzazione da parte del contribuente, l'Ufficio Tributi prende atto del mancato perfezionamento dell'accordo, con la conseguenza che il contribuente potrà far valere la propria pretesa solo in sede giudiziale.

Articolo 54

Costituzione in giudizio del ricorrente

1. Decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti della proposizione del ricorso. In caso di provvedimento negativo nei confronti dell'istanza di mediazione o di mancato perfezionamento della mediazione, il contribuente può continuare la controversia in sede di giudizio.

2. Al fine di instaurare il contenzioso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, il ricorrente deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs n. 546/92 o altro termine previsto dalle disposizioni di settore su cui si rinvia.

TITOLO VIII – GESTIONE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

Articolo 55

Soggetti responsabili delle entrate extra-tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate extratributarie i Responsabili Apicali dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Articolo 56

Accertamento delle entrate extra-tributarie

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative ai servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "Responsabile Apicale del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo).

3. I Responsabili Apicali dei relativi servizi dell'entrata contestano il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, nel rispetto del relativo regolamento, è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.



Articolo 57

Dilazioni di pagamento delle entrate extra-tributarie

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, su richiesta del debitore, dilazioni di pagamento alle seguenti condizioni:

- La provata sussistenza di una situazione temporanea di difficoltà, in grado di incidere negativamente sullo stato economico del debitore;
- L'inesistenza di morosità relative a precedenti dilazioni;
- La decadenza, dal beneficio concesso, in caso di mancato pagamento di due rate alle scadenze fissate;
- L'applicazione degli interessi, nella misura pari all'aggio legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile con maturazione giorno per giorno;
- La presentazione di idoneo titolo di garanzia qualora il responsabile lo ritenga opportuno.

2. Il soggetto competente al rilascio della dilazione è il Responsabile dell'Entrata.

Articolo 58

Rimborsi delle entrate extra tributarie.

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologia di entrate a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad es. dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).

2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto dell'entrata, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito.

3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

4. Il Responsabile Apicale dell'entrata, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.

5. Prima di procedere ad un rimborso inferiore a quanto espressamente richiesto nell'istanza, si deve informare di ciò l'istante, precisando che egli può produrre entro 30 giorni i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari.

6. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, calcolati nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile.



Articolo 59 **Regole Generali per la Riscossione volontaria e coattiva**

1. Le modalità di riscossione spontanea delle entrate non tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano le singole entrate.

2. Fatto salvo quanto diversamente previsto dai regolamenti di disciplina della singola entrata, la riscossione coattiva delle entrate extratributarie viene effettuata in forma diretta dal Comune con la procedura del RD del 14.04.1940 n.639, anche avvalendosi delle disposizioni di cui al Titolo II del DPR 602/73.

3. In regime di proroga normativa (DL 70/2011), la riscossione coattiva può continuare ad essere gestita dall'Agente della Riscossione di cui all'art. 3 del D.L. 203/2005, il quale la effettua con le procedure di cui al D.P.R. n. 602/73 e successive modificazioni e integrazioni.

4. La riscossione coattiva delle entrate extratributarie gestite direttamente dal Comune può essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14.04.1910 n. 639, anche avvalendosi delle disposizioni di cui al Titolo II del DPR 602/73, oppure può essere affidata all'Agente della Riscossione di cui all'art. 3 del D.L. 203/2005, il quale la effettua con le procedure di cui al D.P.R. n. 602/73 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Nel caso di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al RD 639/1910:
a) sono poste a carico del debitore le spese per la formazione dell'ingiunzione nonché tutte le spese di procedura secondo l'entità fissata con il D.M. 21 novembre 2000 o altro successivo decreto ministeriale, in quanto compatibile.
b) le spese non rientranti nel D.M. 21 novembre 2000 sono approvate dalla giunta comunale in ragione della congruità e proporzionalità rispetto alla spesa effettiva del processo di lavoro.

6. Qualora la riscossione coattiva venga assegnata alla competenza dell'Ufficio Entrate Riscossione coattiva:

- l'ingiunzione fiscale compete e viene sottoscritta dal Funzionario Apicale responsabile dell'Entrate riscossione

coattiva, sulla base dei titoli posti a fondamento della pretesa debitoria la cui definizione resta in capo al responsabile dell'entrata competente.

- sono attribuite al funzionario responsabile dell'Ufficio Entrate Riscossione coattiva tutte le attività connesse alla riscossione a mezzo ruolo di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei titoli posti a fondamento della pretesa debitoria la cui definizione resta in capo al responsabile dell'entrata competente.

7. Non si procede alla riscossione coattiva delle entrate in genere quando l'importo dovuto maggiorato di sanzioni ed interessi risulta inferiore a € 12,00 (dodici euro).

8. Il funzionario responsabile dell'entrata ha facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento, per un massimo di 60 giorni, nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini del corretto computo dell'imposta.

9. A tal fine il contribuente presenta apposita istanza motivata al Funzionario responsabile dell'Entrata che provvederà all'eventuale accoglimento della richiesta.



10. In caso di riscossione coattiva con ingiunzione, non si fa luogo alla misura cautelare e/o esecutiva se l'importo complessivo del credito maggiorato di sanzioni e interessi (escluse spese di riscossione) è inferiore a euro 12,00 salvo il caso in cui la somma riferita a più carichi di importo inferiore comporti un carico cumulato almeno pari alla suddetta somma.

11. I pagamenti delle somme dovute a titolo di Tributo devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

Articolo 60

Azioni cautelari ed esecutive

1. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

Articolo 61

Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione

1. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:

- a) Irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
- b) Improcedibilità per limiti d'importo;
- c) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelare ed esecutiva;
- d) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
- e) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
- f) Limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.

2. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

Articolo 62

Autotutela ad iniziativa del soggetto obbligato

1. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti.

2. Il funzionario responsabile competente, nel termine di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato.

3. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria dell'organo giudicante.



Articolo 63 ***Esercizio dell'autotutela***

1. Il Funzionario responsabile dell'entrata deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri provvedimenti quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.

2. Il Funzionario responsabile dell'entrata può revocare i propri provvedimenti, qualora ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento degli elementi di fatto o di diritto del provvedimento medesimo.

3. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:

- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata;
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.

4. L'esercizio dell'autotutela non è soggetta a limiti di tempo anche se:

- l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
- il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
- vi è pendenza di giudizio;
- il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.

5. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.

6. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.

7. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

TITOLO IX – CONTROLLI AGENTI CONTABILI

Articolo 64 ***Agenti Contabili***

1. Il presente capo disciplina i controlli sugli Agenti contabili del Comune di Carovigno solo in forza del principio generale per cui chi gestisce denaro non proprio, deve rendere il conto del proprio operato al titolare della gestione stessa.

2. Il controllo, da effettuare con cadenza semestrale, si conclude con la consegna all'ente del conto dell'agente entro il 30 gennaio dell'anno successivo.



Articolo 65

Concessione di Riscossione del Tributo

1. In caso di affidamento in concessione del servizio di gestione e riscossione dei tributi comunali, il concessionario della riscossione:

- comunica, entro un mese dalla firma del contratto, all'ente concedente il nominativo del soggetto che assume la funzione di Agente. L'agente incaricato assume la funzione di Agente contabile, con tutti gli obblighi che sono riservati agli agenti interni dell'ente. In caso di mancata comunicazione del nominativo, sarà considerato tale il rappresentante legale della società concessionaria;
- comunicare gli estremi dei conti correnti postali e bancari, la cui titolarità è dell'Ente, dedicati alla riscossione delle somme di competenza dell'ente;
- presenta entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il conto giudiziale della gestione utilizzando il modello 21 del d.p.r. 194/96, sottoscritto con firma autografa o digitale da chi ne ha i poteri di rappresentanza;
- comunica entro lo stesso termine di trenta giorni il saldo dei conti iniziale al 1 gennaio e finale al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

2. Il funzionario responsabile del settore esegue, almeno con cadenza semestrale, controlli a campione finalizzati a verificare il flusso di incasso delle somme versate dai contribuenti. I controlli a campione sono effettuati su un numero corrispondente al 10% del totale dei bollettari per tipologia di riscossione consegnati al comune o, in mancanza di bollettari, sulla tipologia dei documenti emessi (bollettazione ordinaria, accertamenti, solleciti di pagamento, ingiunzioni di pagamento, misure cautelari, misure esecutive).

3. L'attività di controllo è finalizzata a verificare la corrispondenza degli importi riversati dal concessionario rispetto alle risultanze dei bollettari e documenti, mediante verifica puntuale. Nel rispetto del parametro quantitativo, la scelta dei bollettari e documenti da sottoporre al controllo viene effettuato con estrazione informatica. Di tali verifiche verrà redatto il verbale e sottoscritto sia dalla società che dall'ente.

4. Non rivestono la qualifica di agenti contabili le Poste Italiane e l'Agenzia delle Entrate.

Articolo 66

Regole Generali sul Conto della Gestione

1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, gli Agenti contabili di cui al presente capo rendono il conto della loro gestione all'Ente locale il quale lo trasmette alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto secondo quanto prescritto dall'articolo 233 del TUEL 267/2000.

2. La resa del conto da parte degli agenti contabili deve essere fornita mediante modulistica conforme a quella approvata con il DPR 31 gennaio 1996, n. 194.

3. Il giudizio di conto dell'agente contabile concerne l'esame della regolarità delle riscossioni e dei versamenti in tesoreria, effettuati semestralmente nel corso dell'esercizio e per i quali l'agente



contabile ha avuto l'incarico dall'ente locale e comprende tutte le operazioni comunque effettuate di riscossione di somme da parte dei debitori dell'ente.

4. Il conto deve essere sottoscritto dall'agente contabile con firma autografa o digitale da chi ne ha i poteri di rappresentanza ed è sottoposto al visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario il quale attesta la corrispondenza con le scritture contabili dell'ente locale.

5. Qualora le risultanze di tali conti non corrispondano alle scritture dell'Ente, il responsabile del servizio finanziario notificherà agli agenti interessati le difformità chiedendone motivazione entro 15 giorni.

6. Qualora in seguito alle verifiche permangano difformità tali da non poter procedere alla parifica, entro i successivi quindici giorni e comunque almeno 30 giorni prima dell'approvazione del rendiconto, dovrà essere fatta apposita segnalazione all'organo di revisione dell'ente.

TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 67

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2019, sostituisce e modifica il precedente, nonché ogni altra disposizione contraria od incompatibile con le norme attuali.

2. Le disposizioni di cui agli articoli art. 5, 6, 8, 12, 13, 15, e 16 del presente regolamento si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data del 1 gennaio 2019.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia ed in particolare:

- la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente;
- il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;
- il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;
- i decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473;

ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

4. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovra ordinata.